

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
COMUNE DI MONTAGNANA
2015-2017**

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Normativa e altre fonti**
- 3. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma**
 - 3.1 Obiettivi strategici dell'ente in materia di trasparenza**
 - 3.2 Soggetti coinvolti nel Programma**
 - 3.3 Coinvolgimento portatori di interesse**
 - 3.4 Disposizioni in materia di dati personali**
- 4. Iniziative di comunicazione della trasparenza**
- 5. Processo di attuazione del programma**
 - 5.1 Pubblicazione del Programma**
 - 5.2 Monitoraggio interno**
 - 5.3 Controlli, responsabilità, sanzioni**
 - 5.4 Accesso civico**
 - 5.5 Tempi di pubblicazione ed archiviazione dei dati**
- 6. Dati ulteriori**

1.PREMESSA

La nozione di “trasparenza”, già introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo; la legge 6 novembre 2012 N.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha, infatti, individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione. ed ha conferito al Governo la delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione della delega; il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . Secondo tale decreto , la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive , nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di maladministration;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Con la redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di seguito denominato “Programma”, il comune di Montagnana intende dare attuazione al principio della trasparenza come da ultimo sviluppato organicamente dal D.Lgs 33 /13 che riunisce e coordina in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in materia di pubblicazioni dati e documenti e introduce nuovi adempimenti volti a garantire” l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’indirizzo delle risorse pubbliche “(art1).

Lo stesso decreto prevede inoltre all’art 10, che ogni amministrazione adotti un programma triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che individui le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza , la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità.

Il Programma diviene quindi uno degli strumenti fondamentali per dare attuazione al nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione delle attività poste in essere ad alimentare un clima di fiducia, di confronto, di crescita con i cittadini.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano delle Performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione.

2. NORMATIVE E ALTRE FONTI

Si elencano di seguito a titolo indicativo e non esaustivo, i principali provvedimenti normativi e le altre fonti che prevedono la pubblicazione di dati al fine di dare attuazione al principio della trasparenza:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della Ln 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- la delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” e che definisce i contenuti minimi e le caratteristiche essenziali del Programma, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;

- la delibera n. 2/2012 della CIVIT, avente ad oggetto le "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;

- la delibera n. 50/2013 della CIVIT, avente ad oggetto le “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;

- la delibera n. 59/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)”;

- la delibera n. 65/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;

- la delibera n. 66/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”;

- la delibera n. 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

- la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, avente ad oggetto: “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, avente ad oggetto “Linee guida in materia

di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;

- la delibera n. 26/2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che contiene “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012” e successive integrazioni.

Per le loro implicazioni con la materia vanno anche menzionati i seguenti provvedimenti normativi:

- D.Lgs. n 82 del 7 marzo 2005 “codice dell’amministrazione digitale”;
- D.Lgs.n.196 30 giugno 2003 “ codice in materia di protezione dei dati personali “ e della delibera del Garante per la protezione dei dati personali contenuti anche in atti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente Programma viene elaborato e aggiornato annualmente su proposta di Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i soggetti coinvolti, ovvero: il Responsabile della Trasparenza,; il Responsabile del Servizio informatico, incaricato della accessibilità informatica del sito web dell’ente; i Responsabili di P.O. e i referenti individuati per ogni area.

Con deliberazione di Giunta Comunale viene approvato e aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC e dagli schemi da essa approvati in base al D Lgs n 33/13.

Il Programma è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (portatori di interesse) al fine del raggiungimento dell’attuazione del principio della trasparenza.

Obiettivi dell'Ente

Il presente Programma trova attuazione anche attraverso specifici obiettivi strategici in materia di trasparenza , che saranno ricompresi nel P.E.G.. Si richiama in proposito che ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm. il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi sono stati unificati nel Piano esecutivo di Gestione, documento riportante la definizione dei programmi e degli obiettivi nonché l’assegnazione delle risorse umane strumentali e finanziarie.

Sarà cura di questo Ente, nel corso del triennio:

1. avviare una revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. nei termini di seguito esplicitati: definizione dei flussi informativi- azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni-semplificazione del procedimento – attivazione di servizi online;
2. adottare misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 (“Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati;

3. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

4. Miglioramento continuo dei servizi erogati all'utenza anche tramite monitoraggio della soddisfazione degli utenti (customer satisfaction)

5. Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati...

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlato e collegato alla performance.

Come esplicitato successivamente, al presente Piano viene allegato apposito prospetto che consente di individuare i responsabili dei procedimenti, la tempistica di valutazione e la qualità dei dati pubblicati.

Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione dei dati previsti dalla norma come riportati nell'Allegato 1 al Programma e del loro aggiornamento costituisce pertanto già dal 2014 preciso obiettivo del Piano della Performance – cioè del PEG/PRO - per tutte le Aree/Servizi dell'Ente.

Attualmente il coinvolgimento di ciascun Servizio per le attività di propria competenza e del soggetto Responsabile della trasmissione/pubblicazione dei dati, sono esattamente individuati nell'**Allegato 1**.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato del responsabile, così come previsto dal Decreto Trasparenza.

Considerato il rilevante impatto organizzativo nella presente fase di prima applicazione, costituisce obiettivo prioritario per il periodo considerato (2015/2017) l'attuazione dei numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dalla CIVIT (ora ANAC) con la delibera n. 50/2013.

3.2 Soggetti coinvolti nel Programma

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

a) il Responsabile della trasparenza, che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale;

b) il Responsabile dell'Area I ^ , che supporta il Responsabile della trasparenza nel coordinamento dell'attività di raccolta dei dati da pubblicare e nella verifica della pubblicazione degli stessi;

c) i Responsabili di tutti le Aree, che hanno il compito di collaborare con il Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma e sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei dati previsti dal Decreto;

d) I dipendenti dell'ente detentori dei dati, che collaborano con i responsabili d'area per l'attuazione del programma triennale, coadiuvando e supportando il personale assegnato al caricamento dati, (referenti web) e assicurano la tempestiva e completa fornitura del dato al responsabile della pubblicazione .

d) l'Organo di Misurazione e Valutazione della Performance, qualificato soggetto che "promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità", che esercita un'attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del Responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del Programma:

e) il Responsabile del servizio informatico, che provvede alla pubblicazione degli atti trasmessi sul sito istituzionale dell'Ente, direttamente o coordinando gli altri soggetti abilitati.

f) la Giunta Comunale, che approva il presente programma.

L'**Allegato 1**, costituisce parte integrante del Programma e contiene:

- elenco degli obblighi di pubblicazione;
- periodicità dell'aggiornamento dei dati/informazioni;
- individuazione dei Servizi interessati per ogni singolo obbligo;
- individuazione dei Soggetti Responsabili della trasmissione dei dati per ogni singolo obbligo.

3.3 Coinvolgimento dei portatori di interesse

La partecipazione dei portatori di interesse viene garantita attraverso appositi avvisi sul web in merito al processo di adozione e aggiornamento del Piano. Si potranno inoltre prevedere iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati degli ordini professionali, oltre ai dipendenti comunali affinché gli stessi possano dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e dell'integrità, così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

3.4 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio online sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).

In particolare si richiama quanto disposto dall'art.4, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione», nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Si richiamano quindi i Responsabili delle Aree a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione, fatta salva la possibilità di elaborare appositi documenti idonei alla pubblicazione, in cui determinati dati vengono omessi.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nonché trasmesso agli enti e associazioni presenti nel territorio.

Relativamente alle iniziative da intraprendere, l'Amministrazione comunale si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.

In questa prospettiva, il Comune di **Montagnana** promuoverà al suo interno percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino.

In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da parte dall'Amministrazione, si favorirà l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando espressioni burocratiche superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino di capirne con immediatezza il contenuto.

5. Processo di attuazione del Programma

5.1 Pubblicazione del programma

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dalla home page del portale di questo Ente.

5.2 Sistema di monitoraggio interno

Il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione comunale e al Nucleo di Valutazione eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di Pubblicazione).

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- sulla base delle segnalazioni pervenute per l'esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

. il monitoraggio avviene inoltre attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato in particolare in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Il Nucleo di valutazione provvede al monitoraggio dell'attuazione del Programma secondo le prescrizioni dell'ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della performance dei Responsabili delle Aree

5.3 Controlli, responsabilità e sanzioni

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di Valutazione, all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (ANAC, Autorità Nazionale AntiCorruzione dal 31/10/2013, precedentemente CIVIT) e all'Ufficio competente per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il Nucleo di Valutazione attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

5.4 ACCESSO CIVICO

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico, i Responsabili della pubblicazione dei dati dovranno verificare che i contenuti siano, aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile per la trasparenza.

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Area competente per materia e ne informa il richiedente.

Il responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Di tale attività deve essere dato tempestivo e puntuale riscontro al responsabile della Trasparenza.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5.5 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT 50/2013.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in

analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento "annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

6. Dati ulteriori

Nella sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.